

BOZZA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"I CREATIVI" ... del Sello**

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata "I CREATIVI" ... del Sello.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Udine, p.zza I Maggio 12b, presso il Liceo artistico "GIOVANNI SELLO".

Art. 3 – SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha per finalità primaria la promozione e l'organizzazione di attività culturali e ricreative, quali: conferenze, dibattiti, visite a musei e a luoghi di interesse artistico, mostre d'arte, incontri conviviali, spettacoli, concerti, pubblicazioni, viaggi ecc. ... tutto questo per mantenere e rinsaldare i vincoli di amicizia fra quanti hanno frequentato o prestato la propria attività presso l'Istituto d'Arte e Liceo Artistico "Giovanni Sello" di Udine.

Art. 4 - SOCI

Possono essere soci ordinari dell'Associazione: gli ex allievi, gli insegnanti e il personale amministrativo e tecnico, ancorché non più in servizio.

Ogni socio ordinario può chiedere l'iscrizione di parenti o persone di fiducia quali soci simpatizzanti.

I soci simpatizzanti potranno rinnovare l'iscrizione solo permanendo la condizione di iscritto del socio presentatore.

Art. 5 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti soci debbono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Le iscrizioni verranno ratificate dal Consiglio Direttivo e, qualora non accettate, ne verrà data motivata comunicazione all'interessato con raccomandata a.r. L'aspirante escluso potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione della decisione.

Art. 7 - PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Solo i soci ordinari potranno partecipare alle assemblee.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni scritte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, dopo 60 giorni dalla data di ricevimento di un sollecito scritto da parte del Segretario (la quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio);
- c) se socio simpatizzante dopo la perdita di qualità di socio da parte del proprio socio presentatore.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio mediante comunicazione personale a tutti i soci inviata almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un solo voto. Il socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio potrà essere portatore però di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea potrà essere convocata in seconda convocazione a distanza di almeno un'ora dalla prima, e in tale caso sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

L'assemblea, quando sia convocata per elezioni, su proposta del Presidente nomina due scrutatori e il segretario.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei soci deve prevedere:

- a) relazione sull'attività sociale dell'anno trascorso;
- b) presentazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione.

Potranno essere aggiunti all'ordine del giorno anche altri argomenti, sempre su decisione del Consiglio Direttivo.

Le delibere, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con il voto favorevole della metà più uno dei soci intervenuti, anche per delega.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci, per discutere su un preciso ordine del giorno.

Per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e per la sua valida costituzione restano valide le norme fissate per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da membri di diritto e da membri eletti dall'Assemblea in un numero non inferiore a sette e non superiore a undici, su decisione dell'Assemblea stessa.

Sono membri di diritto del Consiglio: due insegnanti in servizio presso il Liceo Artistico "Giovanni Sello" di Udine, qualora non facciano già parte del Consiglio in qualità di membri eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere tutte le iniziative per il conseguimento degli scopi associativi;
- b) decidere sull'ammissione e sull'esclusione del socio, nonché sui provvedimenti disciplinari;
- c) deliberare nel merito della relazione e dei bilanci annuali predisposti dal Presidente e dal Segretario, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare in ordine all'ammontare delle quote associative e alle modalità del loro pagamento;
- e) curare l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione;
- f) decidere nel merito delle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

Attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salva ratifica delle decisioni in tal modo assunte alla prima successiva riunione del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, il quale può delegargli particolari compiti per la gestione dell'Associazione.

Art. 14– SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle direttive assunte dal Consiglio e dal Presidente dell'Associazione e provvede alla stesura e conservazione degli atti e dei libri sociali. Provvede inoltre alla gestione amministrativa e di cassa dell'Associazione redigendo i relativi bilanci sulla base delle direttive assunte dal Consiglio.

Art. 15- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Ordinaria elegge tre probiviri effettivi che si costituiscono in collegio, nominando un presidente.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio ha il compito di dirimere le questioni sorte fra soci e fra gli stessi e l'Associazione. Giudica inoltre in ordine a comportamenti tenuti dagli associati che possano comunque considerarsi lesivi delle finalità e dei valori dell'Associazione.

Nelle controversie fra i soci il Collegio interviene dopo che il Presidente ha esperito infruttuosamente ogni utile tentativo per un amichevole componimento.

Il Collegio dovrà pronunciarsi per iscritto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei ricorsi da parte dei soci, con decisione motivata.

Art. 16 - REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea ordinaria elegge tre revisori dei conti che si costituiscono in collegio, nominando un presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha per compito la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed esprime il parere sui bilanci consuntivi e preventivi con una relazione all'assemblea dei soci.

Art. 17 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito :

- a) dai beni immobili e mobili che l'Associazione acquisterà a qualunque titolo;
- b) dalle quote associative;
- c) dagli avanzi di gestione e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
- d) dalle somme incassate dall'Associazione per qualsivoglia titolo inclusa la vendita di pubblicazioni e periodici;
- e) dai contributi e finanziamenti corrisposti da enti pubblici e privati, istituzioni e persone fisiche, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 18 - DURATA ANNO SOCIALE

L'anno sociale coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Entro il 10 gennaio il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione entro il 31 gennaio successivo.

Il rendiconto economico e finanziario approvato dal Consiglio verrà messo a disposizione del Collegio dei Revisori per il parere di competenza.

Verrà anche posto a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l'assemblea presso la segreteria.

Art. 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo statuto sociale potrà essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria dei soci. Le relative deliberazioni saranno valide solo se otterranno la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega.

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno venire deliberati da un'Assemblea straordinaria dei soci, convocata a norma dell'art. 10.

Tale Assemblea in prima convocazione è valida con l'intervento di almeno tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota sociale, e le deliberazioni si intendono approvate se ottengono l'approvazione di almeno tre quarti dei voti validi. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria, da tenersi nel termine di dieci giorni dalla prima, è valida con la presenza della metà più uno dei soci, e le deliberazioni si intendono approvate se ottengono l'approvazione di almeno tre quarti dei voti validi.

L'assemblea nomina i liquidatori, i quali provvederanno alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia.